

ALL. 2 - ATTIVITA' CONSENTITE IN DEROGA – art. 1, comma 5

- Farmacie
- rivendite di generi di monopolio o di riviste e giornali
- produttori agricoli che vendono i prodotti ottenuti dalla coltivazione delle proprie aziende agricole
- artigiani e industriali che vendono nei locali di produzione o ad essi adiacenti i beni di propria produzione (ad esempio, un falegname che vende nel proprio laboratorio oppure un pasticciere, un macellaio od un birraio che vende nel proprio spaccio aziendale)
- impianti di distribuzione di carburante
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e complessi turistici e alberghieri
- attività di cessione di prodotti cosmetici e curativi esercitate all'interno di centri termali accreditati
- attività di cessione o vendita di materiale divulgativo e propagandistico da parte della PAT, enti parco, enti strumentali, enti pubblici e persone giuridiche private partecipate (ad esempio negli shop dei musei)
- esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee ed aeroportuali
- attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica.
- gelaterie, rosticcerie, pasticcerie
- i negozi "multiservizi" (art. 61 LP 17/2010): si tratta di 197 piccoli negozi diffusi sul territorio provinciale nelle zone più disagiate
- esercizi **specializzati** nella vendita di:
 - bevande o pane e latte o generi di gastronomia di produzione locale
 - mobili
 - fiori, piante e articoli da giardinaggio
 - autoveicoli, cicli e motocicli
 - libri
 - dischi e supporti audio video in formato digitale
 - opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe
 - cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale